



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno si è riunito in modalità telematica, sotto la presidenza del Sindaco Sangalli Francesco il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:30, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20:30.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SANGALLI FRANCESCO	si	no
2	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
3	PEDRETTI GIACOMINO	si	no
4	FOSTINELLI DOMENICO	si	no
5	MOSCARDI ILENIA	no	si
6	PEDERSOLI MIRKO	si	no
7	COBELLI ELIA	si	no
8	GHIROLDI ALICE	si	no
9	BONINO OTTAVIO	si	no
10	REGHENZANI MARCO	si	no
11	PERNICI DIEGO	si	no
12	TROTTI ALBERTO	si	no
13	AGRETTI MASSIMILIANO	si	no

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Partecipa Il Segretario STANZIONE Dott. Giovanni

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO - Presidente, da lettura dell'oggetto posto al n. 4 dell'ordine del giorno "Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" e cede la parola al Consigliere designato al Bilancio, Sig. Ottavio Bonino;

RELAZIONA quindi il Consigliere designato al Bilancio, Sig. Ottavio Bonino il quale dapprima ricorda che la bozza della copia del Regolamento modificato per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) è stata anticipata a tutti i consiglieri.

Specifica che la definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali è stata definita dal D.Lgs 116/2020 il quale ha recepito la normativa europea in materia, di conseguenza si è adeguato il Regolamento anche sulla base delle disposizioni dall'ARERA. Specifica, altresì, che è stata soppressa la definizione di rifiuto assimilato ("sostanze provenienti da locali/luoghi diversi dalla civile abitazione assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani, es. imballaggi, paglia, caucciù, moquette, rifiuti della ristorazione), tali rifiuti rientrano nella categoria dei rifiuti urbani; permane invece la definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale. Di rilevante in questa normativa è la possibilità per le utenze non domestiche (attività), di uscire dal servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti urbani, se avviati direttamente al recupero. La scelta possibile per le utenze non domestiche, è vincolante per almeno 5 anni e va' comunicata entro il 30 giugno di ogni anno. Tali utenti non sono tenuti, in tal caso, alla corresponsione della quota variabile, versando comunque la quota fissa.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa rifiuti speciali; oltre alle aree di produzione sono detassati anche i magazzini funzionalmente collegati al processo produttivo.

Sono state mantenute le riduzioni ed agevolazioni già previste nel Regolamento e specificatamente:

Utenze Domestiche:

- ✓ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% della parte variabile;
- ✓ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30% della parte variabile;
- ✓ utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 10% nella quota variabile.

La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di febbraio, di apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Quest'ultima riduzione ha anche una finalità ecologica e civica.

Utenze non Domestiche:

- ✓ locali a uso stagionale non continuativo: riduzione del 30% della parte variabile;
- ✓ per le categorie ristoranti, bar e ortofrutta-fiori e piante, riduzione del 50% nel calcolo della tariffa variabile;
- ✓ esclusione dal tributo per le associazioni senza fini di lucro con scopi culturali e sociali, oratori e locali delle parrocchie.

Si specifica che il calcolo dell'imposta per le utenze domestiche avviene in base ai metri quadri più i componenti del nucleo abitativo; per le utenze non domestiche solo in base alla loro metratura. Nel punto successivo all'ordine del giorno verrà definito il piano economico finanziario e tariffe 2021.

Infine, il Consigliere Bonino, ricorda che il Revisore dei Conti in data 24/06/2021 ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale del presente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

DOPO di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Ottavio Bonino con delega al Bilancio, così come sopra riportata;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con ultima propria deliberazione nr. 15 del 10 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20 aprile 2021,

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il DPR n. 158/1999;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISTO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Diego Pernici e Alberto Trotti), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 36 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;

4) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

5) di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco - Presidente;

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Diego Pernici e Alberto Trotti), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sangalli Francesco

Il Segretario
F.to STANZIONE Dott. Giovanni
Atto firmato digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li, 13/07/2021

Il Segretario
F.to STANZIONE Dott. Giovanni
Firma apposta digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13/07/2021 al 28/07/2021, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 07/08/2021

li, 07/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
STANZIONE Dott. Giovanni
Firma apposta digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, 29/06/2021

Il Segretario
STANZIONE Dott. Giovanni
Firma apposta digitalmente

